

# **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231**

**Net Engineering S.p.A.**

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 maggio 2008**



## INDICE

<b>PARTE GENERALE .....</b>	<b>5</b>
<b>1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 .....</b>	<b>6</b>
1.1 IL D. LGS. 231/2001 E LA NUOVA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI.....	6
1.2 TIPOLOGIE DI REATO RILEVANTI AI FINI DEL D. LGS. 231/2001.....	7
1.3 LE SANZIONI PREVISTE IN DANNO DEGLI ENTI CONDANNATI PER LA RESPONSABILITÀ SANCITA DAL D. LGS. 231/2001 .....	10
<b>2 FINALITÀ, STRUTTURA DEL DOCUMENTO E METODOLOGIA DI LAVORO .....</b>	<b>12</b>
2.1 OBIETTIVI PERSEGUITI DA NET ENGINEERING CON L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D. LGS. 231/2001 .....	12
2.2 STRUTTURA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D. LGS. 231/2001 .....	12
2.3 METODOLOGIA DI LAVORO .....	13
<b>3 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>16</b>
3.1 LO STATUTO DI NET ENGINEERING.....	16
3.2 IL SISTEMA DEI POTERI E DELLE DELEGHE .....	16
3.3 IL SISTEMA DEI RUOLI E DELLE ATTRIBUZIONI.....	16
3.4 AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI .....	16
3.5 IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ .....	16
3.6 LE PROCEDURE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ .....	17
3.7 IL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE .....	17
3.8 SISTEMA DI SICUREZZA DEI DATI .....	17
3.9 IL CODICE ETICO.....	18
<b>4 ORGANISMO DI VIGILANZA .....</b>	<b>19</b>
4.1 INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E REGOLE DI FUNZIONAMENTO.....	19
4.2 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	21
4.3 L'ATTIVITÀ DI REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	22
4.4 MODALITÀ DI INFORMAZIONE .....	22
4.5 ATTIVITÀ DI VERIFICA SULL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO .....	22
4.6 L'OPERATIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	23



<b>5</b>	<b>REGOLE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO”</b> .....	<b>24</b>
5.1	APPLICABILITÀ E DURATA DEL MODELLO .....	24
5.2	RUOLI E RESPONSABILITÀ NELLA GESTIONE DEL MODELLO .....	24
5.3	OBBLIGHI DI INFORMAZIONE .....	26
<b>6</b>	<b>IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO</b> .....	<b>28</b>
6.1	PRINCIPI GENERALI .....	28
6.2	IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE .....	28
6.3	SANZIONI .....	29
6.4	CODICE DISCIPLINARE .....	29
6.4.1	Sanzioni Applicabili .....	29
6.4.2	Disposizioni Generali .....	29
<b>7</b>	<b>FORMAZIONE E COMUNICAZIONE</b> .....	<b>30</b>
7.1	FORMAZIONE DEL PERSONALE .....	30
7.2	COMUNICAZIONE VERSO L'ESTERNO .....	31
	<b>PARTE SPECIALE</b> .....	<b>32</b>
<b>1</b>	<b>PROCESSI E LORO REGOLAMENTAZIONE INTERNA</b> .....	<b>33</b>
<b>2</b>	<b>LE AREE SENSIBILI</b> .....	<b>34</b>
<b>3</b>	<b>CRITERI GENERALI DI GESTIONE DEL PROCESSO FINANZIARIO</b> .....	<b>35</b>
<b>4</b>	<b>PREVENZIONE DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</b> .....	<b>36</b>
4.1	LA TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....	36
4.2	CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI SOGGETTI INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO .....	38
4.2.1	Enti della pubblica amministrazione .....	39
4.2.2	Pubblici ufficiali .....	40
4.2.3	Incaricati di un pubblico servizio .....	41
4.3	I SOGGETTI CHE RICOPRONO FUNZIONI A RISCHIO DI REATO ALL'INTERNO DI NET ENGINEERING .....	43
4.4	NORME GENERALI PER L'ATTRIBUZIONE DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA DI NET ENGINEERING NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....	43
4.5	REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....	43
4.6	I PROTOCOLLI OPERATIVI PER LA PREVENZIONE DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....	45



<b>5</b>	<b>PROTOCOLLI PER LA PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI.....</b>	<b>46</b>
5.1	LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI.....	46
5.2	I SOGGETTI CHE RICOPRONO FUNZIONI A RISCHIO DI REATO ALL'INTERNO DI NET ENGINEERING.....	52
5.3	NORME GENERALI PER L'ATTRIBUZIONE DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA DI NET ENGINEERING NEI CONFRONTI DEI TERZI E DEGLI STAKEHOLDERS.....	52
5.4	REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI.....	52
5.5	I PROTOCOLLI OPERATIVI PER LA PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI.....	54



# **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231**

## **PARTE GENERALE**

## 1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

### 1.1 IL D. LGS. 231/2001 E LA NUOVA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (“D. Lgs. 231/2001”), pubblicato in data 19 giugno 2001 sulla Gazzetta Ufficiale n. 140, reca la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* in attuazione della delega legislativa contenuta nell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali a cui l’Italia ha già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 (sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee), la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 (sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri) e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 (sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali).

Con l’emanazione del D. Lgs. 231/2001 il legislatore ha introdotto nell’ordinamento un sistema sanzionatorio che istituisce e disciplina la *“responsabilità amministrativa degli enti”* in relazione ad alcuni reati commessi - nell’interesse o a vantaggio dell’ente - da parte di *“persone che rivestono una posizione apicale nella struttura dell’ente medesimo”*, ovvero *“da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza”* di questi ultimi nonché *“da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell’ente”*.

La natura del nuovo tipo di responsabilità dell’ente, pur definita come *“amministrativa”*, ha forti analogie con la responsabilità penale, sia per la circostanza che il suo accertamento avviene nell’ambito del processo penale, sia perché le sanzioni comminate hanno le caratteristiche delle sanzioni penali (in taluni casi ne è possibile l’applicazione *“anticipata”* in guisa di misure cautelari), sia, infine, in quanto essa è autonoma rispetto a quella della persona fisica che ha commesso il reato e si aggiunge a questa ultima: infatti l’ente potrà essere dichiarato responsabile anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è imputabile, ovvero non è stata individuata.

L’ente quindi risponde non per il reato commesso dalla persona fisica, quanto per non essersi adeguatamente attivato - secondo i criteri indicati dal Decreto - per evitare la realizzazione di illeciti al proprio interno.

Le sanzioni amministrative applicabili all’ente consistono in sanzioni di natura pecuniaria, interdittiva, nella confisca di beni ovvero nella pubblicazione della sentenza.

## **1.2 TIPOLOGIE DI REATO RILEVANTI AI FINI DEL D. LGS. 231/2001**

### I reati contro la Pubblica Amministrazione

Quanto alla tipologia di reati cui si applica la disciplina in esame, il D. Lgs. 231/2001 si riferisce, innanzitutto, a quelli commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e precisamente:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 - bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 - ter c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 319 - bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e degli Stati esteri (art. 322 - bis c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 - bis c.p.).

### I reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

L'art. 6 della legge 23 novembre 2001, n. 409 ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-bis, in tema di "falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo". I reati previsti sono i seguenti:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);

- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

### I reati societari

Il Consiglio dei Ministri ha anche approvato, in data 28 marzo 2002, il decreto legislativo n. 61, introducendo nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001 la punibilità dei c.d. reati societari (art. 25 ter), commessi nell'interesse delle società e l'applicazione di sanzioni pecuniarie in capo alle stesse in caso di mancata adozione di modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenirli.

Di seguito, indichiamo le fattispecie che comportano la responsabilità amministrativa dell'ente nel caso in cui, in seguito alla commissione di uno di detti reati, l'ente abbia conseguito una qualsiasi utilità:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);

- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

### I reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

È stata approvata, in data 14 gennaio 2003, la Legge n. 7 che all'art. 7 ha previsto la perseguibilità degli enti di cui al D. Lgs. 231/2001 per i c.d. "delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" introducendo un nuovo articolo (25-quater). Le fattispecie previste sono le seguenti:

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270 bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- sequestro di persona a scopo terroristico o di eversione (art. 289 c.p.);
- istigazione a commettere delitti contro la Personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo e Cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 - 305 c.p.);
- banda armata e formazione e partecipazione, assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 - 307 c.p.).

### Delitti contro la personalità individuale

L'art. 5 della Legge n. 228 dell' 11 agosto 2003 ha ulteriormente ampliato la rosa dei reati per cui si sancisce la perseguibilità degli enti, introducendo nel Decreto, con l'art. 25 - quinquies, anche la responsabilità degli enti per i "delitti contro la personalità individuale" qui di seguito elencati:

- riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);

- detenzione di materiale pornografico (600 quater c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.).

L'art. 8 della Legge n. 7 del 9 gennaio 2006 ha ampliato la rosa dei reati alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

L'art. 10 della Legge 6 febbraio 2006 n. 38 prevede l'applicazione del D. Lgs. 231/2006 anche qualora sia commesso il reato di pornografia e pedopornografia virtuale (art. 600 bis comma 1, 600 ter comma 1 e 2, 600 quinquies, art. 600 ter comma 3 e 4, 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico).

### Reati in materia di intermediazione finanziaria

Infine, la Legge n. 62 del 18 aprile 2005 introducendo all'art. 9 significative modifiche ed integrazioni al Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - T.U.F.) ha sancito l'applicazione, in quanto compatibili, degli articoli 6, 7, 8 e 12 del D. Lgs. 231/01 ai seguenti illeciti:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.);
- manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.);
- abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis T.U.F.);
- manipolazione del Mercato (art. 187-ter T.U.F.).

### **1.3 LE SANZIONI PREVISTE IN DANNO DEGLI ENTI CONDANNATI PER LA RESPONSABILITÀ SANCITA DAL D. LGS. 231/2001**

La nuova responsabilità introdotta dal D. Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella sanzione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione del reato.

Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria e, per i casi più gravi, sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

In relazione ai reati societari si precisa che, in caso di responsabilità dell'ente, allo stesso verranno applicate unicamente le sanzioni pecuniarie specificamente previste dal decreto, con esclusione quindi delle sanzioni interdittive previste per le altre ipotesi di reato.



La disciplina in oggetto, anche al fine di valorizzare la funzione “preventiva” del sistema introdotto, ha previsto la non punibilità dell’ente qualora lo stesso abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Da qui una delle motivazioni che consigliano l’attuazione del presente Modello.

Con riferimento in particolare ai reati commessi da “soggetti in posizione apicale” (intendendosi per tali coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso) la disciplina in oggetto prevede anche che l’ente non risponde se, oltre ad aver adottato ed efficacemente attuato i suddetti modelli organizzativi, è in grado di provare:

- di aver affidato ad un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento, sull’osservanza e sull’aggiornamento dei modelli;
- che il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- che non vi sia stata omessa od insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo stesso.

## **2 FINALITÀ, STRUTTURA DEL DOCUMENTO E METODOLOGIA DI LAVORO**

### **2.1 OBIETTIVI PERSEGUITI DA NET ENGINEERING CON L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D. LGS. 231/2001**

Net Engineering, sensibile all'esigenza di garantire e promuovere condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto opportuno procedere alla definizione e attuazione di un proprio Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231/2001. Al di là di quanto prescritto dal Decreto che indica il Modello come elemento facoltativo e non obbligatorio, l'iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di Net Engineering, nonché a tutela delle aspettative dei propri azionisti, del lavoro dei propri dipendenti e collaboratori e della propria immagine.

Il suddetto Modello di Organizzazione è stato predisposto tenendo presente, oltre alle prescrizioni del Decreto, le linee guida elaborate in materia da Confindustria e dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE).

Il presente Modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Net Engineering con delibera del 22 maggio 2008.

Sempre in attuazione di quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione ha deciso la istituzione di un Organismo di Vigilanza con l'incarico di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

Il Consiglio di Amministrazione procederà, con propria delibera, a nominare i membri dell'Organismo di Vigilanza, nel rispetto delle regole previste dal presente Modello. Il Modello entrerà in vigore all'atto della nomina dell'Organismo di Vigilanza.

### **2.2 STRUTTURA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D. LGS. 231/2001**

Il presente Modello è articolato in una "Parte Generale" e in una "Parte Speciale".

La funzione della Parte Generale è quella di:



- individuare il contesto normativo di riferimento esterno ed interno in cui opera la Società;
- individuare e disciplinare l'attività dell'Organismo di Vigilanza;
- definire le regole di funzionamento, i ruoli e le responsabilità nella gestione del Modello Organizzativo;
- istituire un sistema sanzionatorio;
- indicare le modalità di formazione e comunicazione.

La funzione della Parte Speciale, descritti i processi aziendali e individuate le aree sensibili, è quella di definire regole generali e procedure specifiche finalizzati a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato di cui al Decreto ed è articolata in relazione alle tipologie di reato potenzialmente verificabili.

### **2.3 METODOLOGIA DI LAVORO**

L'approccio seguito per l'adozione del Modello di Organizzazione ha contemplato i seguenti passi operativi.

#### **Allestimento del gruppo di progetto**

Net Engineering, al fine di adottare un Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, ha istituito un gruppo di lavoro costituito da personale interno, il Direttore amministrazione, finanza e controllo, (coordinatore del progetto) e il Responsabile del Sistema di Gestione per la Qualità, e da consulenti legali e organizzativi con specifica esperienza in materia.

#### **Selezione delle modalità di indagine**

Per l'individuazione delle fattispecie riconducibili ai reati cui al D. Lgs. 231/2001, Net Engineering ha analizzato i processi aziendali, utilizzando la mappatura e la documentazione fondante il Sistema di Gestione per la Qualità in essere e approfondendo l'analisi, ove ritenuto necessario, con il coinvolgimento dei responsabili dei diversi settori aziendali.

#### **Identificazione dei reati rilevanti**

Le risorse di progetto, sulla base dell'attività svolta dalla Società e in considerazione del contesto anche normativo in cui opera, hanno individuato i reati che potenzialmente possono divenire rilevanti ai fini dell'applicazione del Decreto, focalizzando l'analisi su due ambiti principali: reati contro la Pubblica Amministrazione e reati societari, considerando gli altri meno verosimili in termini di accadimento (anche sulla scorta di quanto previsto dalle Associazioni di categoria).

Successivamente si è proceduto a:

- individuare i soggetti che potenzialmente possono commettere i reati rilevanti;
- identificare le attività nell'ambito delle quali è più alto il rischio che siano posti in essere comportamenti illeciti previsti dalle disposizioni suddette;
- classificare tali attività o gruppi di attività in due aree sensibili collegabili alle due diverse tipologie di reati (reati contro la p.a. e reati societari);
- incrociare le unità organizzative di livello direzionale e di responsabilità di settore con le aree sensibili codificate nella fase precedente;
- verificare la probabilità di accadimento del singolo reato e la fattispecie concreta in cui questo si può realizzare.

La scelta di utilizzare le aree sensibili anziché i singoli reati ha lo scopo di rendere concretamente applicabile il Modello ed è legata al fatto che risulta più agevole per un responsabile di unità organizzativa valutare se un'attività di cui ha la responsabilità, rientri o meno in un'area sensibile, piuttosto che verificare direttamente se su quella attività vi sia il rischio della commissione di un reato.

Nel corso dell'analisi è stato anche utilizzato il concetto di "rischio accettabile": la quantità e qualità degli strumenti di prevenzione introdotti sono stati commisurati alla concreta possibilità di commissione di reati anche attraverso comportamenti volti ad aggirare le prescrizioni del modello.

Il Modello di Organizzazione è stato costruito infine con la finalità di:

- escludere che un qualunque soggetto operante all'interno della Società possa giustificare la propria condotta illecita adducendo l'ignoranza delle direttive e procedure aziendali;
- evitare che, nella normalità dei casi, il reato possa essere causato dall'errore umano, anche dovuto a negligenza o imperizia, nella valutazione delle direttive e procedure aziendali.

#### Predisposizione della Parte Speciale del Modello di Organizzazione ex D. Lgs. 231/01

Sulla base degli elementi sviluppati nelle fasi precedentemente descritte, le risorse di progetto hanno proceduto alla stesura della Parte Speciale del Modello di Organizzazione in cui sono state definiti e dettagliati per ciascuna area sensibile speciali protocolli comprendenti:

- regole generali di comportamento;
- procedure specifiche.

### Integrazione del sistema disciplinare di Net Engineering

Le risorse di progetto hanno analizzato il sistema disciplinare attualmente in essere presso Net Engineering e valutato le integrazioni necessarie affinché esso sia applicabile anche nel caso di violazione di regole generali di comportamento e delle procedure specifiche di cui al presente Modello, come indicato nel Capitolo 6.

### Individuazione e regolamentazione dell'Organismo di Vigilanza

Le risorse di progetto, sulla base delle caratteristiche peculiari di Net Engineering e tenuto conto dei più evoluti orientamenti dottrinali in materia, hanno provveduto studiare le diverse opzioni in tema di Organismo di Vigilanza. La configurazione prescelta per l'Organismo di Vigilanza, in termini di composizione e compiti, è riportata nel Capitolo 4 della Parte Generale del presente documento.

### Preparazione delle attività di formazione e comunicazione interna

Le risorse di progetto hanno concordato con l'unità organizzativa deputata alla gestione del personale le modalità per la formazione delle risorse e le attività di comunicazione interna.

Il tavolo di lavoro ha analizzato il tema dei destinatari della formazione e comunicazione con evidenza dei relativi canali e dei contenuti della formazione stessa.

Maggiori dettagli relativamente al programma di formazione delle risorse e di comunicazione interna sono contenuti nel presente documento al Capitolo 7.

### Predisposizione della Parte Generale del Modello di Organizzazione ex D. Lgs. 231/01 e preparazione del documento per il Consiglio di Amministrazione

Sulla base degli elementi sviluppati nelle fasi precedentemente descritte, le risorse di progetto hanno proceduto alla stesura della Parte Generale del Modello di Organizzazione.

La Parte Generale e la Parte Speciale costituiscono il Modello di Organizzazione che è portato in Consiglio di Amministrazione per discussione e approvazione.

### **3 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

Di seguito è riportata una descrizione del quadro normativo di riferimento per Net Engineering, per quanto rilevante di fini del D. Lgs. 231/2001.

#### **3.1 LO STATUTO DI NET ENGINEERING**

OMISSIS.

#### **3.2 IL SISTEMA DEI POTERI E DELLE DELEGHE**

OMISSIS.

#### **3.3 IL SISTEMA DEI RUOLI E DELLE ATTRIBUZIONI**

L'assetto organizzativo di Net Engineering è delineato nell'organigramma aziendale e descritto nella procedura **PCQ-DGE 01**.

#### **3.4 AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI**

Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 163/2006 c.d. codice dei contratti pubblici:

“L'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal presente codice, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall'ambito di applicazione del presente codice, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara”.

Net Engineering pertanto quando partecipa a gare e/o conclude contratti disciplinati dal D. Lgs. 163/2006 è sottoposta anche al controllo dell'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici.

#### **3.5 IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ**

Net Engineering opera secondo un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2000, descritto nel Manuale e nelle



Procedure della Qualità.

Il documento di riferimento generale del SGQ è il Manuale della Qualità, che rinvia per la descrizione dei processi aziendali e per gli aspetti di dettaglio alle Procedure della Qualità, sviluppate per soddisfare a livello operativo i requisiti della norma.

In particolare, nell'ambito del SGQ, il rispetto e l'applicazione delle procedure è garantito e documentato attraverso la predisposizione di idonei documenti di registrazione della qualità, ciascuno dei quali è sottoposto ad un ciclo approvativo predefinito, evidenziato nel frontespizio attraverso l'apposizione della sigla da parte di ciascun soggetto coinvolto.

### **3.6 LE PROCEDURE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ**

Le procedure della Qualità e gli schemi di flusso a queste allegati, descrivendo i processi aziendali con le relative responsabilità e modalità operative, costituiscono importanti documenti di riferimento anche ai fini dell'attuazione del D. Lgs. 231/2001, nella parte in cui richiede la presenza di protocolli per definire la formazione e documentare l'attuazione delle decisioni.

In particolare i processi che rientrano nell'ambito del Sistema di Gestione per la Qualità sono suddivisi in processi primari e processi di supporto, come di seguito precisato.

OMISSIS.

### **3.7 IL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE**

OMISSIS.

### **3.8 SISTEMA DI SICUREZZA DEI DATI**

In conformità al D. Lgs. 196/03 (ex legge 675/96) Net Engineering dispone del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei Dati. L'applicazione di tale normativa ha inoltre comportato la nomina del titolare del trattamento e dei responsabili del trattamento dei dati personali. Inoltre all'atto dell'assunzione ogni dipendente viene formalmente incaricato del trattamento dei dati personali di cui verrà a conoscenza in relazione alla propria specifica attività.

Inoltre è stato adottato il "Regolamento per il corretto utilizzo degli strumenti

informatici”, in cui vengono identificate le norme di comportamento relative a:

- utilizzo del personal computer;
- utilizzo della rete informatica;
- gestione delle password;
- utilizzo dei supporti magnetici;
- utilizzo di pc portatili;
- utilizzo posta elettronica;
- uso della rete internet e dei relativi servizi;
- protezione antivirus;
- osservanza delle disposizioni in materia di privacy.

Nel Regolamento sono formalizzate anche le sanzioni in caso di inosservanza delle predette norme.

L’ufficio personale consegna formalmente copia del Regolamento all’atto dell’assunzione.

### **3.9 IL CODICE ETICO**

La Società ha inteso enunciare e chiarire le proprie responsabilità ed impegni etico sociali verso i vari stakeholder interni ed esterni, anche alla luce del D. Lgs. 231/2001 attraverso l’adozione di un proprio Codice Etico.

Il Codice Etico della Società è così articolato:

- individuazione dei destinatari del Codice;
- principi etici della Società che definiscono i valori di riferimento;
- criteri di condotta, che definiscono le linee guida che devono orientare, sulla base dei principi etici e al di là della osservanza delle leggi, i comportamenti di tutto il personale della Società, con particolare riguardo a coloro che hanno responsabilità direttive, degli organi sociali con funzioni di amministrazione e/o controllo ed in generale i comportamenti di tutti coloro che si relazionano con la Società;
- modalità di attuazione, che descrivono i meccanismi e gli organi predisposti per attuare, monitorare e diffondere il rispetto e la conformità al Codice e a garantirne il costante aggiornamento, definendo le modalità di prevenzione, controllo, sanzione e segnalazione, la valenza del Codice nei confronti di terzi e l’Organismo di Vigilanza.

## **4 ORGANISMO DI VIGILANZA**

### **4.1 INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E REGOLE DI FUNZIONAMENTO**

L'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 indica, quale condizione per l'esenzione dalla responsabilità amministrativa dell'ente, l'affidamento del compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento, ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Il citato articolo 6, nel comma I, lettera b) genericamente individua l'Organismo di Vigilanza all' "interno dell'ente". Questa affermazione porta a ritenere che l'Organismo in questione debba essere formato all'interno dell'azienda, quindi costituito da soggetti interni, senza escludere apporti di professionalità esterne ritenute necessarie per il suo corretto funzionamento e a tutela del suo carattere di controllo. Inoltre, la dottrina si è già espressa evidenziando che l'esercizio della funzione indicata dal D. Lgs. 231/01 postula un organismo collegiale.

Le soluzioni che nella prassi si stanno adottando per la costituzione dell'Organismo sono le seguenti:

- a) affidare il compito al Collegio sindacale;
- b) affidare il compito ad una funzione "ad hoc" costituita da dipendenti della Società, uno o più Sindaci, Amministratori non esecutivi indipendenti, professionisti esterni;
- c) affidare il compito alla funzione di controllo interno, rafforzata nei poteri e nella struttura.

La soluzione sub a) risulta da escludere in quanto i componenti del Collegio sono destinatari di specifici reati propri per i quali si applica il D. Lgs. 231/2001 e, quindi, non sono provvisti dei necessari requisiti di obiettività e soprattutto di terzietà rispetto alla materia oggetto di controllo. Inoltre, i poteri del Collegio sono ben più ristretti di quelli richiesti dalla normativa e quindi si tratta di organo non provvisto dei necessari requisiti. Un rafforzamento dei poteri del Collegio, in modo da estenderli a quanto previsto dalla normativa in esame, nient'altro significherebbe che effettuare un'opera di adattamento di un organo di per sé non idoneo, con conferma pertanto di tale sua non idoneità.

Con riferimento alla soluzione sub c) sono state espresse perplessità derivanti dalla non indipendenza della funzione rispetto al Consiglio di Amministrazione, perplessità che appare francamente eccessiva, soprattutto se si ipotizza un Organismo di Controllo pluripersonale di cui sia un membro un soggetto interno alla Società preposto abitualmente alle attività di controllo. In ogni caso tale soluzione è stata esclusa non essendo presente in Net Engineering un organismo

di *Internal Audit*.

La soluzione sub b) si presenta in linea generale meno soggetta a rilievi.

Tuttavia, attesa la peculiare struttura di Net Engineering, appare indispensabile effettuare alcune considerazioni ulteriori.

La prima riguarda il numero dei componenti dell'Organismo: non c'è una regola che definisca il numero ottimale di componenti, ma occorre decidere caso per caso, tenuto conto delle dimensioni dell'impresa, della complessità dell'attività svolta, delle aree di rischio identificate nell'attività aziendale e dell'organizzazione logistica dell'attività produttiva.

Considerate tali premesse, si ritiene confacente alla realtà di Net Engineering una composizione dell'Organismo di Vigilanza costituita da tre (3) membri, con specifiche competenze e con adeguato supporto di segreteria, tale da consentire una presenza attiva dell'Organismo all'interno della realtà aziendale.

La seconda riguarda la scelta dei componenti dell'Organismo di Vigilanza. La Società al fine di garantire la necessaria indipendenza e terzietà dell'Organismo ha ritenuto di coinvolgere un consulente esterno, esperto in materia, nonché personale interno a conoscenza della struttura della Società, dotato di competenza ed autonomia nelle attività di controllo ed in grado di dare la necessaria continuità alla funzione medesima.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 22.05.2008 ha nominato con l'Organismo di Vigilanza come organo collegiale così composto:

- Dott. Michele Furlanetto, consulente esterno indipendente;
- Ing. Edoardo Maratini, responsabile qualità;
- Ing. Francesco Tesi, responsabile pianificazione e controllo dei costi.

Il presidente dell'Organismo di Vigilanza sarà nominato con delibera dell'Organismo stesso.

Riguardo all'organizzazione interna e alle regole di funzionamento, si stabiliscono i seguenti principi generali.

Il quorum costitutivo per la validità ed efficacia delle decisioni dell'Organismo è la presenza di almeno due membri. All'inizio di ogni riunione il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, o, in sua assenza, il membro anagraficamente più anziano dei componenti assume la presidenza della riunione.

Il quorum deliberativo è la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti espressi, prevale il voto espresso dal Presidente della riunione.

L'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno quattro volte l'anno.

L'Organismo è dotato delle risorse finanziarie sufficienti per consentire l'adeguato svolgimento della gestione ordinaria del proprio ruolo operativo, essendo dotato di un budget annuale di spesa fissato dal Consiglio di

Amministrazione all'atto della nomina ed annualmente sottoposto a revisione su iniziativa dell'Organismo di Vigilanza medesimo. Annualmente il Consiglio di Amministrazione determina il budget per l'esercizio e gli emolumenti per i componenti dell'Organismo. In caso di necessità straordinaria, l'Organismo di Vigilanza dovrà richiedere l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione all'ottenimento di un *extra* budget.

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o di decadenza da membro dell'Organismo di Vigilanza la condanna per aver commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 ovvero anche la semplice apertura di un procedimento penale a carico, sempre nell'ambito dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Fatta salva l'ipotesi di una rivisitazione del ruolo e del posizionamento dell'Organismo di Vigilanza sulla base dell'esperienza di attuazione del Modello o di modifiche apportate allo stesso, l'eventuale revoca degli specifici poteri propri dell'Organismo di Vigilanza potrà avvenire soltanto per giusta causa o al venir meno dei requisiti di professionalità, continuità, autonomia e indipendenza, previa delibera dell'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale.

## **4.2 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'Organismo ha il compito di:

- vigilare sull'applicazione e osservanza del Modello attraverso una costante ed indipendente azione di sorveglianza sul regolare andamento dell'operatività e dei processi aziendali al fine di prevenire o rilevare l'insorgere di comportamenti o situazioni anomale e rischiose;
- verificare che la Società sia dotata di procedure interne idonee a garantire il funzionamento del Modello ed il rispetto dei dettami del D. Lgs. 231/2001;
- promuovere l'aggiornamento del Modello e suggerire l'adeguamento delle procedure, anche in relazione all'evoluzione della normativa e della struttura organizzativa della Società;
- informare il Consiglio di Amministrazione sull'esito dell'attività di vigilanza nell'ambito delle proprie relazioni periodiche, proponendo le misure ritenute necessarie.

Infine, in caso di violazione del Modello da parte degli Amministratori, è compito dell'Organismo di Vigilanza accertare che il Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità ne sia informato ed inoltrare la segnalazione al Collegio Sindacale per gli opportuni provvedimenti.

#### **4.3 L'ATTIVITÀ DI REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'Organismo periodicamente, o comunque ogni volta lo ritenga necessario, porta a conoscenza del Consiglio di Amministrazione le risultanze e osservazioni derivanti dall'attività di ispezione.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a predisporre annualmente un rapporto scritto contenente una sintesi di tutte le attività svolte nel corso dell'anno, dei controlli e delle verifiche eseguite, delle criticità emerse, oltre alle proposte per l'eventuale aggiornamento del Modello e altri aspetti ritenuti rilevanti. In tale relazione l'Organismo di Vigilanza predispone, altresì, un piano annuale di attività previste per l'anno successivo.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione del predetto organo per motivi urgenti.

Copie dei verbali degli incontri con il Consiglio di Amministrazione devono essere custodite anche dall'Organismo di Vigilanza.

#### **4.4 MODALITÀ DI INFORMAZIONE**

Fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 5.3 al quale si rimanda, le modalità di comunicazione all'Organismo di Vigilanza vengono stabilite dall'Organismo stesso e comunicate a tutti coloro che sono tenuti all'osservanza degli obblighi di informazione.

I responsabili di settore (centro di costo) devono far pervenire, periodicamente, e comunque almeno una volta all'anno, all'Organismo osservazioni sull'adeguatezza del sistema, segnalando le criticità ed evidenziando eventuali esigenze.

#### **4.5 ATTIVITÀ DI VERIFICA SULL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO**

Oltre all'attività di vigilanza, l'Organismo periodicamente effettua specifiche verifiche sulla capacità del Modello di prevenire i reati.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza effettua una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dal Consiglio di Amministrazione ed eventualmente dall'Organismo di Vigilanza, delle risultanze delle verifiche a campione degli eventi considerati rischiosi e delle iniziative di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società e degli Organi Sociali rispetto alla problematica della responsabilità amministrativa dell'impresa. Le verifiche ed il loro esito sono

inserite nella relazione annuale al Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, nel caso di accertate violazioni del presente Modello Organizzativo o del Codice Etico, l'Organismo di Vigilanza dovrà:

- ricostruire il percorso che ha condotto alla violazione, documentandone il processo;
- verificare la causa della violazione;
- individuare le azioni correttive in materia;
- adeguare immediatamente il presente Modello Organizzativo, proponendone l'approvazione al Consiglio di Amministrazione.

#### **4.6 L'OPERATIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'Organismo effettua la propria attività in piena autonomia, può richiedere qualunque informazione ritenuta necessaria e funzionale all'espletamento dei propri compiti e tali richieste hanno caratteristiche di prescrittività.

Nell'adempimento della sua funzione, l'Organismo ha accesso a tutta la documentazione e i dati aziendali ed in particolare a:

- documenti prodotti nell'ambito del Sistema di Gestione per la Qualità;
- informazioni, atti e documenti di natura amministrativo contabile messi a disposizione dal Consiglio di Amministrazione, dalla direzione amministrativa della Società, dalla società di Revisione contabile e dal Collegio Sindacale.

In caso di attribuzione a soggetti terzi di attività rilevanti per il funzionamento del sistema dei controlli interni l'Organismo deve poter accedere anche alle attività svolte da tali soggetti.

L'Organismo definisce annualmente un piano di verifiche volte, in particolare per le aree sensibili, a valutare l'adeguatezza delle procedure operative e di controllo al fine di prevenire comportamenti illeciti, ferma restando la possibilità di richiedere, qualora ne ravvisi la necessità, interventi straordinari.

L'Organismo di Vigilanza svolge le verifiche, programmate oppure straordinarie, utilizzando, secondo quanto ritenuto necessario, le strutture delle funzioni interne alla Società o soggetti esterni qualificati e salvaguardando comunque il regolare funzionamento dell'attività della Società.

## **5 REGOLE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO”**

### **5.1 APPLICABILITÀ E DURATA DEL MODELLO**

Il Modello di Organizzazione, con la sua entrata in vigore, costituisce normativa di Net Engineering e diventa applicabile nei confronti di tutti i soggetti previsti dalla legge e dal Modello stesso.

Nel caso di apparente contrasto tra la normativa interna e le regole contenute nel Modello, l'Organismo di Vigilanza segnalerà la situazione al Consiglio di Amministrazione che prenderà gli opportuni provvedimenti.

Non è previsto un termine di scadenza per il Modello di Organizzazione.

### **5.2 RUOLI E RESPONSABILITÀ NELLA GESTIONE DEL MODELLO**

Analogamente a quanto avviene per il governo della Società, le responsabilità di “governo” del Modello sono ripartite tra i vari organi e funzioni aziendali sulla base di criteri idonei ad assicurarne il corretto funzionamento in termini di prevenzione, gestione e controllo, nonché lo sviluppo ed il mantenimento dell'efficacia nel tempo.

Il Consiglio di Amministrazione:

- adotta e fissa l'entrata in vigore del Modello proposto dal Gruppo di Progetto;
- individua e nomina l'Organismo di Vigilanza che, nell'ambito delle responsabilità più generali di controllo assegnate, dà conto, periodicamente, delle attività svolte e delle relative risultanze;
- delibera, su proposta dell'Organismo di Vigilanza ovvero su sua autonoma iniziativa, le modifiche che si renda necessario od opportuno apportare al Modello;
- delega le singole strutture aziendali a dare attuazione ai contenuti del Modello ed a curare il suo costante aggiornamento;
- riceve le segnalazioni di fatti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del Modello ed assume decisioni in merito alle azioni da intraprendere, anche in base a quanto previsto dai protocolli speciali, tenendo informato l'Organismo di Vigilanza.



I responsabili delle unità organizzative di livello direzionale e di settore, ai fini dell'attuazione del presente Modello di Organizzazione:

- promuovono e garantiscono un'efficace e sostanziale applicazione delle disposizioni del Modello, in particolare in relazione ai rischi connessi allo svolgimento dell'attività di propria competenza;
- verificano la continua funzionalità, efficacia ed efficienza dei processi aziendali di competenza, individuando e valutando i fattori da cui possono derivare rischi di commissione di reati e provvedono all'eventuale adeguamento delle proprie procedure, di concerto con l'Organismo di Vigilanza e con il responsabile di SGQ;
- stabiliscono canali di comunicazione efficaci al fine di assicurare che tutto il personale sia a conoscenza delle politiche e delle procedure relative ai propri compiti e responsabilità;
- alimentano i flussi informativi volti ad assicurare agli organi competenti piena conoscenza e governabilità dei fatti aziendali.

Ai fini dell'attuazione del presente Modello di Organizzazione, al personale sono attribuiti, ove necessario ed attraverso meccanismi di delega, specifici compiti e relative responsabilità.

In generale, il personale deve assicurare lo svolgimento delle attività di propria competenza in conformità con le disposizioni normative interne, evidenziando eventuali comportamenti anomali o comunque difformi dagli standard attesi da Net Engineering. In particolare, coloro che operano in unità organizzative le cui attività rientrano nelle Aree Sensibili, così come definite nella Parte Speciale, capitolo 2, devono prestare la massima cura nello svolgimento delle predette attività secondo le indicazioni del Modello onde evitare i danni che potrebbero derivare alla Società in caso di commissione di reati.

L'Organismo di Vigilanza, avvalendosi delle funzioni aziendali che ritiene adatte allo scopo:

- vigila sull'applicazione e osservanza del Modello attraverso una costante ed indipendente azione di sorveglianza sul regolare andamento dell'operatività e dei processi al fine di prevenire o rilevare l'insorgere di comportamenti o situazioni anomale e rischiose;
- verifica che la Società si sia dotata di procedure interne idonee a garantire il funzionamento del Modello ed il rispetto dei dettami del D. Lgs. 231/2001;
- promuove l'aggiornamento del Modello e suggerisce l'adeguamento delle procedure, in relazione all'evoluzione della normativa e della struttura organizzativa della Società;



- informa sull'argomento il Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle proprie relazioni periodiche, proponendo le misure ritenute necessarie.

### **5.3 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE**

Il personale (dirigenti, dipendenti e collaboratori) segnala ai rispettivi Responsabili le violazioni o le presunte violazioni o elusioni di quanto prescritto dal Modello, nonché ogni altra circostanza, inerente l'attività aziendale, che esponga la Società al rischio concreto della commissione o del tentativo di commissione, nell'interesse o vantaggio della Società stessa, di uno dei reati previsti dal Decreto.

I Responsabili di settore trasmettono tempestivamente dette comunicazioni al Consiglio di Amministrazione e per conoscenza all'Organismo di Vigilanza, laddove non manifestamente infondate.

Il personale (dirigenti, dipendenti e collaboratori) effettua le predette segnalazioni direttamente al Consiglio di Amministrazione e per conoscenza all'Organismo di Vigilanza nei casi in cui i Responsabili non provvedano a trasmettere la segnalazione ricevuta, in assenza di ragionevole giustificazione e/o nei casi in cui le circostanze precedenti richiamate riguardino direttamente i rispettivi Responsabili.

I Consiglieri, i Sindaci e la società di Revisione che ricevano o siano a conoscenza delle violazioni o le presunte violazioni o elusioni di quanto prescritto dal Modello, nonché di ogni altra circostanza, inerente l'attività aziendale, che esponga la Società al rischio concreto della commissione o del tentativo di commissione, nell'interesse o vantaggio della Società stessa, di uno dei reati previsti dal Decreto devono darne tempestiva informazione al Consiglio di Amministrazione e informare per conoscenza l'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza, nel caso in cui la segnalazione riguardi uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, deve inoltrarla al Collegio Sindacale per gli opportuni provvedimenti, ivi inclusa la convocazione dell'Assemblea.

I Responsabili di settore, il Consiglio di Amministrazione e l'Organismo di Vigilanza, agiscono in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando l'anonimato del segnalante e la riservatezza, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società e dei terzi.

Nel caso di segnalazioni infondate e/o effettuate con dolo, al soggetto responsabile potranno essere applicate le sanzioni di cui al sistema disciplinare.

Tutti i soggetti sopra indicati sono tenuti a comunicare all'Organismo di Vigilanza:



- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per ipotesi di reato di cui al D. lgs. 231/2001 che riguardino direttamente o indirettamente la Società;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli amministratori, dai dirigenti e/o dagli altri dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal predetto Decreto che riguardino direttamente o indirettamente la Società.

Le segnalazioni, o comunque le comunicazioni verso il Consiglio di Amministrazione e l'Organismo di Vigilanza, devono essere effettuate in forma scritta - anche mediante e-mail - ed indirizzate al Presidente di entrambi gli organi. Tali comunicazioni e segnalazioni sono protocollate e conservate in un apposito archivio, tenuto dall'Organismo di Vigilanza, ed il cui accesso è consentito soltanto ai componenti del Consiglio e dell'Organismo stesso.

## **6 IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO**

### **6.1 PRINCIPI GENERALI**

Il presente Modello dal momento della sua entrata in vigore assume natura formale e sostanziale di normativa interna della Società.

A garanzia della sua efficacia è stato predisposto, a fronte di possibili violazioni e/o elusioni, un sistema di sanzioni articolato in funzione del rapporto che intercorre tra la Società ed i soggetti destinatari del Modello stesso.

Nel caso di violazione da parte di uno o più Amministratori, l'Organismo di Vigilanza deve accertare che ne sia stato informato l'intero Consiglio di Amministrazione e deve inoltrare la segnalazione al Collegio Sindacale affinché i due organi valutino gli opportuni provvedimenti. È comunque compito dell'Assemblea deliberare le eventuali sanzioni disciplinari a carico degli amministratori.

Eventuali violazioni del Modello e delle correlate procedure aziendali da parte dei dipendenti costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare. Il sistema sanzionatorio si basa quindi sull'esercizio del potere disciplinare previsto dal contratto di lavoro e prescinde dall'instaurarsi e dall'esito di un eventuale procedimento penale. Costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, illeciti disciplinari:

- la mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta, prescritta per i processi sensibili;
- l'ostacolo ai controlli, l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni e alla documentazione, opposto ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni, incluso l'Organismo di Vigilanza.

Nel caso in cui collaboratori esterni (ad es.: lavoratori autonomi, parasubordinati, etc.), fornitori e partner attuino comportamenti in contrasto con le disposizioni di cui al presente Modello sarà possibile procedere alla risoluzione per inadempimento del rapporto contrattuale, fatta salva l'ulteriore riserva di risarcimento qualora da tali violazioni derivino danni concreti alla Società.

Di seguito si illustrano i principi e modalità di applicazione del sistema sanzionatorio riguardante il personale.

### **6.2 IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**

OMISSIS.



### **6.3 SANZIONI**

OMISSIS.

### **6.4 CODICE DISCIPLINARE**

OMISSIS.

#### **6.4.1 Sanzioni Applicabili**

OMISSIS.

#### **6.4.2 Disposizioni Generali**

OMISSIS.

## 7 FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

### 7.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Nella definizione delle modalità di comunicazione interna e formazione del personale, Net Engineering intende evitare che un soggetto operante all'interno della Società o per suo conto possa giustificare la propria condotta adducendo la mancanza di conoscenza delle regole aziendali.

Pertanto, i soggetti destinatari della formazione/sensibilizzazione sono tutti coloro che operano in nome e per conto di Net Engineering, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro che li lega alla Società.

I principi guida che hanno ispirato Net Engineering nella definizione del proprio programma formativo e di comunicazione sono i seguenti:

- **pervasività:** viene previsto il coinvolgimento di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società;
- **documentabilità:** al termine delle sessioni formative, è dimostrabile l'avvenuta fruizione della formazione;
- **responsabilizzazione:** al termine della formazione, il personale è responsabilizzato sulla necessità di tenere comportamenti conformi a quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello di Organizzazione.

La Società ha previsto di allestire un modulo formativo composto da due sezioni: la prima dedicata all'illustrazione del D.Lgs. 231/2001 e la seconda dedicata al Codice Etico e al Modello di Organizzazione adottato.

Il corso viene erogato mediante la formazione in aula del personale, differenziata in funzione del ruolo assegnato. Ad ogni destinatario della formazione è data copia del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e il testo del D.Lgs. 231/2001.

Al termine del corso ad ogni destinatario è attribuito un attestato di fruizione del corso e una brochure che sintetizza le principali informazioni riguardanti il D. Lgs. 231/2001, il Codice Etico e il Modello di Organizzazione.

Infine, i collaboratori esterni verranno sensibilizzati rispetto alla posizione assunta da Net Engineering in materia di responsabilità amministrativa degli enti, sia mediante una comunicazione appositamente predisposta, sia mediante le apposite clausole che, a regime, saranno incluse nella contrattualistica che regola il rapporto fra Net Engineering e il collaboratore stesso. Per alcuni collaboratori chiamati a svolgere mansioni particolarmente delicate ai fini del D. Lgs. 231/2001 e individuati di concerto con l'Organismo di Vigilanza, si provvederà a definire una formazione mirata.

Le procedure di lavoro e le disposizioni aziendali che tutto il Personale è tenuto



ad osservare - ivi comprese quelle contenute nel presente Modello - sono diffuse a tutto il personale mediante comunicazioni interne, per il tramite del sistema informatico (oggi Lotus Notes), nonché di appositi programmi di formazione aziendale.

Il codice disciplinare e il Codice Etico adottati da Net Engineering sono anche affissi nelle apposite “bacheche” aziendali.

Inoltre nei contratti individuali stipulati con i dirigenti della Società, o in apposita lettera integrativa, sottoscritta per accettazione, sono espressamente indicati gli inadempimenti alle prescrizioni del Modello che possono comportare la risoluzione anticipata del rapporto.

A regime, Net Engineering dovrà ottenere che nessun dipendente/collaboratore della Società possa addurre come motivazione del proprio comportamento la non conoscenza del D.Lgs. 231/200, del Codice Etico e del Modello che la Società ha deciso di adottare.

## **7.2 COMUNICAZIONE VERSO L'ESTERNO**

Il responsabile del settore comunicazione aziendale di concerto con l'ufficio legale di Net Engineering sarà incaricato della comunicazione verso l'esterno provvedendo a definire, anche con il supporto dell'Organismo di Vigilanza, i più opportuni meccanismi per dare pubblicità all'avvenuta approvazione del Modello di Organizzazione.



# **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231**

## **PARTE SPECIALE**



## **1 PROCESSI E LORO REGOLAMENTAZIONE INTERNA**

OMISSIS.



## 2 LE AREE SENSIBILI

In base all'attività svolta dalla Società e in considerazione del contesto in cui opera, sono stati valutati come potenzialmente rilevanti ai fini dell'applicazione del Decreto i reati contro la Pubblica Amministrazione e reati societari, considerando gli altri meno verosimili in termini di accadimento.

Collegando a matrice i reati contro la Pubblica Amministrazione e i reati societari con i processi aziendali sopra descritti, sono state individuate ex ante le attività ritenute a più alto rischio di comportamenti illeciti, poi raggruppate nelle seguenti aree sensibili.

### AREA SENSIBILE 1: attività a rischio di reato contro la Pubblica Amministrazione

OMISSIS.

### AREA SENSIBILE 2: attività a rischio di reato c.d. societario

OMISSIS.



### **3 CRITERI GENERALI DI GESTIONE DEL PROCESSO FINANZIARIO**

OMISSIS.

## **4 PREVENZIONE DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Organi sociali, management, collaboratori e personale dipendente in relazione alle ipotesi di reato contro la pubblica amministrazione.

Lo scopo di questa sezione è specificamente quello di individuare regole di condotta atte ad impedire il verificarsi dei reati contro la pubblica amministrazione.

Più specificamente la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- dettagliare le procedure che gli organi di direzione ed amministrazione ed i sottoposti alla loro vigilanza devono osservare per una corretta ed efficace applicazione del Modello di Organizzazione volto alla prevenzione di questi reati;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni societarie che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica ivi previste.

### **4.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

È opportuno fornire preliminarmente una breve descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale "1", coincidenti con quelli indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto.

#### **Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta infatti consiste nell'aver sottratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che abbia alcun rilievo il fatto che l'attività programmata si sia comunque svolta). Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che nell'attualità non vengano destinati alle finalità per le quali erano stati erogati.

#### **Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto previsto dall'art. 316 bis c.p., è irrilevante l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato si consuma nel momento stesso dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

### Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a se o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Questo reato è suscettibile di una applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del Decreto stesso, nell'ipotesi in cui un dipendente o un dirigente della Società concorrano nel reato del pubblico ufficiale, il quale, profittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute, risultando da tali comportamenti un vantaggio per la Società.

### Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri di ufficio (artt. 318-319 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio, determinando un vantaggio in favore dell'offerente.

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

### Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

### Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte in un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (che può essere, oltre che un magistrato, anche un cancelliere o altro funzionario).

### Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore o da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa).

### Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

### Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danni a terzi.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

## **4.2 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI SOGGETTI INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO**

Obiettivo del presente paragrafo è quello di indicare dei criteri generali per individuazione i “soggetti attivi” nei reati contro la Pubblica Amministrazione, ovvero quelli la cui qualifica è necessaria ad integrare fattispecie criminose

previste nel decreto legislativo citato. In aggiunta sono riportate anche delle indicazioni in merito alle fattispecie di reato che si possono compiere in relazione alle diverse categorie di soggetti coinvolti.

Di seguito un elenco complessivo di Enti della Pubblica Amministrazione anche se in particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”.

#### **4.2.1 Enti della pubblica amministrazione**

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come “Ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla Pubblica Amministrazione quegli enti che svolgano “*tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici*”.

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l’art. 1 comma 2 D.Lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

La Società ha certamente rapporti con una serie di amministrazioni pubbliche e di società a capitale misto, e/o comunque con entità che svolgono funzioni di natura pubblicistica, in virtù della sua specifica attività, ed in particolare:

- 1) Ministero per i lavori pubblici;
- 2) Regioni;
- 3) Province;
- 4) Comuni;
- 5) Anas;
- 6) Ferrovie dello Stato;
- 7) Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;
- 8) Comunità Europea;
- 9) Magistrato alle Acque e/o Genio Civile;
- 10) Agenzia delle Entrate;

- 11) Camera di Commercio;
- 12) INPS;
- 13) INAIL;
- 14) INPDAI;
- 15) INPDAP;
- 16) ISTAT;
- 17) ENASARCO;
- 18) ASL;
- 19) Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni.

La suddetta elencazione di per sé non esclude l'eventualità di ulteriori rapporti da parte della Società con entità di natura pubblica.

Si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D.Lgs. 231/2001.

#### **4.2.2 Pubblici ufficiali**

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, c.p., è considerato pubblico ufficiale "*agli effetti della legge penale*" colui il quale esercita "*una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*".

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di "*pubblica funzione amministrativa*". Non vi è invece un'analoga definizione di "*funzione legislativa*" e "*funzione giudiziaria*" in quanto l'individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito comportato particolari difficoltà.

A norma del secondo comma dell'articolo in esame, agli effetti della legge penale "*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell'art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "*pubblica funzione*" da quella di "*servizio pubblico*".

Vengono quindi definite come funzioni pubbliche quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di:

- 1) poteri deliberativi;
- 2) poteri autoritativi;
- 3) poteri certificativi.

Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali casi dubbi, può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consente, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza (es. i componenti di un consiglio di amministrazione di un ospedale: Cass. Pen., Sez. VI, n. 11462 del 15 dicembre 1997).

Infine si può affermare, in tale contesto, che non assumono la qualifica in esame altri soggetti che, sebbene di grado tutt'altro che modesto, svolgano solo mansioni preparatorie alla formazione della volontà dell'ente (e così i segretari amministrativi, i geometri, i ragionieri e gli ingegneri, tranne che, in specifici casi e per singole incombenze, non formino o manifestino la volontà della Pubblica Amministrazione).

I reati che possono essere commessi solo da o verso pubblici ufficiali sono:

- 1) Art. 317 C.P. Concussione;
- 2) Art. 318 C.P. Corruzione per un atto d'ufficio;
- 3) Art. 319 C.P. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- 4) Art. 319 ter C.P. Corruzione in atti giudiziari;
- 5) Art. 322 C.P. Istigazione alla corruzione.

#### **4.2.3 Incaricati di un pubblico servizio**

La definizione della categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio" si rinviene all'art. 358 c. p., il quale recita che "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Il legislatore puntualizza la nozione di "*pubblico servizio*" attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato - del pari alla pubblica funzione - da norme di diritto pubblico ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura deliberativa propri della pubblica funzione.

Il legislatore ha inoltre precisato che non può mai costituire servizio pubblico lo

svolgimento di “*semplici mansioni di ordine*” né la “*prestazione di opera meramente materiale*”.

Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini della definizione come pubblico servizio dell’intera attività svolta nell’ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l’esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette ad una disciplina di tipo pubblicistico.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l’accento sul carattere della strumentalità ed accessorietà delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto.

Essa ha quindi indicato una serie di indici rivelatori del carattere pubblicistico dell’ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica.

In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- 1) la sottoposizione ad un’attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- 2) la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- 3) l’apporto finanziario da parte dello Stato;
- 4) l’immanenza dell’interesse pubblico in seno all’attività economica;
- 5) sulla base di quanto sopra riportato, l’elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di “incaricato di un pubblico servizio” è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall’ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Reati che possono essere ascritti agli incaricati di pubblico servizio sono:

- 1) Art. 317 C.P. Concussione;
- 2) Art. 318 C.P. Corruzione per un atto d’ufficio;
- 3) Art. 319 C.P. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio;
- 4) Art. 319 ter C.P. Corruzione in atti giudiziari;
- 5) Art. 322 C.P. Istigazione alla corruzione.

#### **4.3 I SOGGETTI CHE RICOPRONO FUNZIONI A RISCHIO DI REATO ALL'INTERNO DI NET ENGINEERING**

OMISSIS.

#### **4.4 NORME GENERALI PER L'ATTRIBUZIONE DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA DI NET ENGINEERING NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

OMISSIS.

#### **4.5 REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Fermo quanto previsto nel Codice Etico:

- 1) È espressamente vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino le fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 24 - 25 D. Lgs. 231/2001 o possano potenzialmente favorirle.
- 2) Con riferimento ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, nel rispetto del carattere pubblico della funzione, è fatto divieto ad Organi sociali, management collaboratori e personale dipendente violare leggi, regolamenti, principi e procedure esistenti nella Società e/o previste nel presente Modello di Gestione ed Organizzazione e specificamente della Parte Speciale.
- 3) È fatto obbligo a organi sociali, management, collaboratori e personale dipendente di tenere comportamenti leali, corretti, trasparenti e coerenti con le disposizioni, anche contrattuali, che regolano i rapporti di Net Engineering con la Pubblica Amministrazione.
- 4) È vietato accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera, o ai loro familiari, tali da influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società.
- 5) Sono tassativamente vietati pagamenti o compensi, sotto qualsiasi forma, offerti, promessi o fatti direttamente o per il tramite di una persona fisica o giuridica per indurre, facilitare o remunerare il compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio della Pubblica Amministrazione,



anche se relativo ad un contenzioso giudiziale o stragiudiziale, posti in essere nell'interesse di Net Engineering o a suo vantaggio.

- 6) È vietato accogliere richieste esplicite o implicite di benefici personali di qualsiasi natura da parte di un Pubblico Ufficiale, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono alle dipendenze o per conto della stessa Pubblica Amministrazione. Chi si trovi in tale situazione deve informare per iscritto il Consiglio di Amministrazione e per conoscenza l'Organismo di Vigilanza. Il Consiglio di Amministrazione si attiva chiedendo il parere e l'assistenza di un legale, impone alla persona di relazionare periodicamente sulla situazione e di riferire immediatamente nel caso di reiterazione delle richieste e di altri comportamenti simili.
- 7) È vietato destinare somme di danaro ricevute da organismi pubblici locali, nazionali o comunitari per scopi diversi da quelli cui erano destinati.
- 8) È vietato distribuire omaggi e regalie a Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio se non nei limiti di un modico valore alla stregua degli usi e dalla prassi.
- 9) Per nessuna ragione è consentito che una movimentazione di danaro tra la Pubblica Amministrazione e Net Engineering possa non essere registrata documentalmente.
- 10) Ogni documento attinente alla gestione di operazioni che rientrino nelle attività comprese nella presente Area Sensibile deve essere redatto in modo accurato e conforme alla normativa vigente.
- 11) Qualunque rapporto intrattenuto con Pubblici Ufficiali o con Incaricati di Pubblico Servizio deve essere sempre documentato e tracciabile.
- 12) Tutte le comunicazioni previste dalla legge, dalle convenzioni e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza devono essere effettuate con tempestività, correttezza e buona fede, non frapponendo alcun ostacolo ed agevolando l'esercizio delle funzioni di vigilanza.
- 13) È vietato attuare comportamenti collusivi volti a impedire o limitare il controllo da parte dell'Autorità di Vigilanza o di pubblici ufficiali nell'ambito di attività ispettive e a evitare pregiudizi, quali, ad esempio, quelli derivanti dall'esecuzione di provvedimenti di natura sanzionatoria (controlli fiscali, in materia di prevenzione degli infortuni, etc).
- 14) È vietato effettuare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali, locali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti.
- 15) È altresì fatto esplicito divieto di eludere le prescrizioni indicate nei precedenti punti anche ricorrendo a forme diverse di aiuti, contribuzioni, che sotto forma di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità,



etc. abbiano le stesse finalità vietate dal presente Modello.

**4.6 I PROTOCOLLI OPERATIVI PER LA PREVENZIONE DEI REATI  
CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

OMISSIS.

## 5      **PROTOCOLLI PER LA PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Organi sociali, management, collaboratori e personale dipendente in relazione alle ipotesi di reato disciplinate dal Codice Civile agli artt. 2621 e ss.

Lo scopo di questa sezione è specificamente quello di individuare regole di condotta atte ad impedire il verificarsi dei reati c.d. societari.

Più specificamente la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- dettagliare le procedure che gli Organi di direzione ed amministrazione nonché i sottoposti alla loro vigilanza devono osservare per una corretta ed efficace applicazione del Modello di Organizzazione volto alla prevenzione di questi reati;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni societarie che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica prevista dallo stesso modello.

### 5.1      **LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI**

#### False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Si tratta di due ipotesi di reato la cui condotta tipica coincide quasi totalmente e che si differenziano per il verificarsi (art. 2622 c.c.) o meno (art. 2621 c.c.) di un danno patrimoniale nei confronti dei soci o dei creditori. Questi reati si realizzano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero mediante l'omissione nei medesimi documenti di informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società; la condotta (commissiva od omissiva) sopra descritta deve essere realizzata in entrambi i casi con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e deve inoltre risultare idonea a trarre in errore i destinatari delle indicate comunicazioni sociali, essendo in definitiva rivolta a conseguire un ingiusto profitto a beneficio dell'autore del reato ovvero di terzi.

Si precisa che:

- 1) le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- 2) la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;

- 3) il reato di cui all'articolo 2622 c.c. è punibile a querela di parte, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici, dell'Unione Europea o che si tratti di società quotate, nel qual caso è prevista la procedibilità d'ufficio;
- 4) la pena è aggravata se il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori, ossia quando riguardi un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione ovvero se consista nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del PIL.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori.

*Falso in prospetto (art. 173-bis d. lgs. 58/1998)*

Tale ipotesi di reato consiste nell'espone false informazioni ovvero nell'occultare dati o notizie all'interno dei prospetti (per tali intendendosi i documenti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento) secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari dei prospetti stessi.

Si precisa che:

- 1) deve sussistere l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti;
- 2) la condotta deve essere rivolta a conseguire per se o per altri un ingiusto profitto;
- 3) il reato in questione viene configurato come delitto ovvero come contravvenzione a seconda che abbia cagionato o meno ai destinatari dei prospetti un danno patrimoniale.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

*Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di revisione (art. 2624 c.c.)*

Tale ipotesi di reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, nelle relazioni od in altre comunicazioni della società di revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse.

Si precisa che:

- 1) deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni;
- 2) la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- 3) il reato in questione viene configurato come delitto ovvero come contravvenzione a seconda che abbia cagionato o meno ai destinatari delle comunicazioni un danno patrimoniale.

Soggetti attivi del reato sono i responsabili della società di revisione, ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della società revisionata e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. E' infatti ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci o di altri soggetti della società sottoposta a revisione, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

#### *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)*

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c. p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

#### *Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)*

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge cioè non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta tuttavia la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

#### *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.)*

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dai casi consentiti dalla legge, all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

#### *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)*

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni

di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

#### *Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)*

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

#### *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)*

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

- a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

#### *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)*

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

#### *Impedito controllo (art. 2625 c.c.)*

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione, qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

Si precisa che la pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

*Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)*

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

*Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)*

Tale ipotesi di reato consiste nella diffusione di notizie false ovvero nella realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

*Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 tuf)*

Tale ipotesi di reato consiste nell'utilizzo di informazioni privilegiate da parte di chi, in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, provveda ad acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; comunicare informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; raccomandare o indurre altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni in precedenza indicate.

*Manipolazione del mercato (art. 185 tuf)*

E' il reato compiuto da chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

*Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis tuf)*

Nel caso in cui il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria l'utilizzo di informazioni privilegiate da parte di chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

Questa fattispecie è identica a quella prevista dall'art. 184 TUF, ma copre i casi in cui i fatti non costituiscano reato.

#### Manipolazione del mercato (art. 187-ter tuf)

Nel caso in cui il fatto non costituisca reato, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria nel caso in cui chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso INTERNET o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

E' altresì punito con la stessa sanzione amministrativa pecuniaria chiunque pone in essere:

- a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

#### Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Si tratta di due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:

- 1) la prima si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria. La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;



- 2) la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente e in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

Si precisa che la pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

## **5.2 I SOGGETTI CHE RICOPRONO FUNZIONI A RISCHIO DI REATO ALL'INTERNO DI NET ENGINEERING**

OMISSIS.

## **5.3 NORME GENERALI PER L'ATTRIBUZIONE DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA DI NET ENGINEERING NEI CONFRONTI DEI TERZI E DEGLI STAKEHOLDERS.**

OMISSIS.

## **5.4 REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI**

Fermo restando quanto previsto dal Codice Etico si dovranno adottare le seguenti regole di comportamento.

- 1) È fatto divieto ad organi sociali, management collaboratori e personale dipendente porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino le fattispecie di reato di cui all'art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001 o possano potenzialmente favorirle.
- 2) È fatto divieto ad organi sociali, management, collaboratori e personale dipendente violare leggi, regolamenti, principi e procedure esistenti nella Società e/o previste nel presente Modello di Gestione ed Organizzazione.
- 3) Organi sociali, management, collaboratori e personale dipendente hanno l'obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle

altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Net Engineering.

- 4) Organi sociali, management, collaboratori e personale dipendente hanno l'obbligo di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre anche nel rispetto delle procedure interne, formalizzate e non, che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.
- 5) Organi sociali, management, collaboratori e personale dipendente hanno l'obbligo di assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione societaria previsto dalla legge e dai principi di buon funzionamento del sistema di controllo interno societario, nonché la libera e corretta formazione della volontà del Consiglio di Amministrazione.
- 6) Organi sociali, management, collaboratori e personale dipendente hanno l'obbligo di tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione.
- 7) È vietato trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi, idonei ad indurre in errore o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Net Engineering.
- 8) È vietato omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Net Engineering.
- 9) È vietato tenere comportamenti che ostacolino od impediscano, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo (anche contabile) e/o di revisione.
- 10) È obbligatorio e necessario effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla legge, ivi comprese quelle dovute all'Autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività societaria.
- 11) È vietato esporre nelle comunicazioni di cui al precedente punto fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie di Net Engineering.
- 12) È vietato porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezioni da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).



**5.5 I PROTOCOLLI OPERATIVI PER LA PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI**

OMISSIS.